

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1980}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODI FAUSTINI FUSTINI, REICHLIN, BARBERA, BELARDI MERLO, BIRARDI, DANINI, FRANCESE, GASPAROTTO, GUALANDI, LOPS, LODA, MACCIOTTA, MIGLIASSO, MONTESSORO, PALLANTI, POCHETTI, RICOTTI, SAMÀ, SANFILIPPO, SANNELLA, SOAVE, STRUMENDO, TRIVA, ZOPPETTI

Presentata il 31 luglio 1984

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge completiamo, secondo il programma che abbiamo a suo tempo annunciato, la serie di proposte dei gruppi parlamentari del PCI sul sistema previdenziale e pensionistico italiano.

Alle proposte di legge sul « riordinamento del sistema pensionistico e per il miglioramento di taluni trattamenti di pensione » e sulla « modifica della disciplina

sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti » presentate il 12 agosto 1983 e a quella sul « regime pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri » presentata il 15 dicembre 1983, fa seguito questa proposta di legge che riguarda il riordinamento finanziario e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Nei nostri intendimenti la proposta che presentiamo va al di là di un semplice ridisegno che renda più funzionale e meglio funzionante l'INPS.

Essa vuole dare, innanzitutto, un assetto completamente nuovo alla gestione finanziaria dell'INPS rendendolo più trasparente e più aderente ad un corretto rapporto fra contributi e prestazioni ed individuando, con chiarezza, in quali punti e in che misura debbano verificarsi interventi solidaristici da parte del mondo del lavoro e dove invece abbisogni l'intervento dello Stato.

Ma vuole anche contribuire a realizzare un tipo di ente pubblico che sia svincolato da una serie di limiti costituiti da norme di legge e regolamentari che ne rendono affannoso e intempestivo l'operare.

L'aderenza ai bisogni degli utenti, una managerialità in grado di assicurare imparzialità e tutela dei diritti ed economicità della gestione sono obiettivi alla portata della pubblica amministrazione, a condizione che si interpreti in modo nuovo e dinamico lo *status* di ente pubblico.

Chi però ritenesse che questo obiettivo debba essere realizzato solo nel quadro di una riforma dello Stato che finora non ha realizzato alcuno dei suoi condivisibili ma astratti intenti non valuta appieno il fatto che, nonostante qualche segno incoraggiante, non vi sono le condizioni politiche per un ridisegno globale degli istituti e degli enti che fanno capo o agiscono per conto dello Stato e che vi è una necessità stringente, tutta politica, di avviare il risanamento del *deficit* della finanza pubblica. Condizione prima affinché ciò avvenga è quella di avere a disposizione una pubblica amministrazione che funzioni.

L'urgenza del risanamento del *deficit* della finanza pubblica e gli effetti che esso determina sulla politica economica del paese inducono a procedere immediatamente a primi significativi momenti di riordino degli apparati amministrativi e di servizio dello Stato piuttosto che attendere la definizione di un compiuto disegno di riforma generale.

Un riordino tanto più necessario in quanto l'inefficienza di questi apparati è causa rilevante della dilatazione della spesa corrente, di intollerabili sprechi e di patologiche contrazioni delle entrate e in quanto è alla efficienza e alla produttività di delicati settori dell'amministrazione e dei servizi che è affidata in gran parte la realizzazione dei provvedimenti economici e sociali diretti a fronteggiare e risolvere la crisi.

Affrontare allora la crisi della pubblica amministrazione significa che il PCI affronta una questione che riguarda direttamente i meccanismi di funzionamento del sistema economico-sociale e, insieme, aspetti essenziali del funzionamento del sistema democratico. In altri termini, il problema della trasformazione della pubblica amministrazione nel senso dell'efficienza, della trasparenza e della controllabilità è questione che riguarda le decine di milioni di cittadini « utenti », il loro diritto di « usare » dei servizi e delle prestazioni degli apparati pubblici.

Significa anche prendere atto che siamo ormai dentro un processo di trasformazione delle società industriali, caratterizzato dall'introduzione di nuove tecnologie in tutti i settori della vita economica, sociale e politica. Naturalmente tale processo investe massicciamente, e sempre più investirà l'attività delle pubbliche amministrazioni, sia per quanto riguarda l'organizzazione interna del lavoro impiegatizio sia per quanto riguarda direttamente i rapporti Stato-cittadino.

Ciò comporta che qualsiasi proposta per il superamento della crisi della pubblica amministrazione non può limitarsi a ideare misure dirette a recuperare ritardi che le pubbliche amministrazioni del nostro paese hanno registrato rispetto ai mutamenti socio-economici di questi ultimi decenni: ma deve piuttosto essere pensata nella prospettiva di radicali, profonde e rapide trasformazioni dei modi dell'attività produttiva, e anche dei modi di comunicare, di pensare e di vivere. Occorrono quindi proposte che risultino idonee a mettere la pubblica amministrazione

in grado di prevedere e cogliere le trasformazioni della domanda sociale e di adattare di conseguenza la propria capacità di risposta, soprattutto in termini di sviluppo organizzativo.

È illusorio e velleitario pensare di poter risolvere questa crisi della pubblica amministrazione « restituendo » al mercato « pezzi » o intere branche delle funzioni pubbliche. Si tratta, semmai, di uscire da una disputa sui principi e di avviare un esame concreto e non strumentale sulle esperienze di questo tipo già effettuate in altri paesi e su quelle realizzate nel nostro (ad esempio il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di recente istituzione) nonché sulla qualità e sui costi dei servizi resi dai diversi livelli e rami della pubblica amministrazione, in modo da poter individuare criteri di mutamento della natura e della struttura organizzativa dei servizi stessi sulla base delle convenienze verificate.

In conclusione: al di là del dibattito sulla opportunità o meno di « privatizzare » l'attività di settori della pubblica amministrazione si tratta piuttosto di introdurre nel concreto funzionamento degli apparati tecnico-amministrativi pubblici, alcuni criteri e metodi di gestione utilizzati e collaudati nei settori produttivi, con gli adattamenti resi necessari dal carattere pubblico del servizio (e quindi dalla delicatezza delle funzioni ad esso connesse e dalla particolarità del « mercato » a cui ci si indirizza), e dagli inevitabili vincoli esistenti, sia nella tradizione che nell'oggettiva configurazione dell'attività in questione. Occorre pertanto una radicale innovazione ed apertura alle esigenze funzionalistiche, senza cadere però in velleitarismi taumaturgici né in sbandate tayloristiche noncuranti delle conquiste della democrazia diffusa.

La tendenza principale è quella di una maggiore e più incisiva autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile attraverso la quale è possibile realizzare da un lato lo sviluppo delle at-

tività e l'equilibrio di gestione e dall'altro dare una risposta esauriente alla domanda sociale e all'interesse generale dell'economia del paese.

Il problema che si pone oggi riguarda il modo nel quale si costruiscono istituzioni che corrispondano ai problemi che emergono dall'analisi della crisi e dalla evoluzione rapidissima della nostra società cui l'amministrazione pubblica non può non dare una risposta adeguata e coerente.

Per realizzare un recupero di efficienza e produttività che costituisce un presupposto operativo per una politica di rinnovamento economico è necessario mettere in discussione la natura stessa della redditività delle spese di parte corrente e quindi anche delle istituzioni chiamate a realizzare le funzioni pubbliche più importanti.

In questo quadro si colloca la nostra proposta di ristrutturazione dell'INPS.

Individuiamo almeno tre ordini di ragioni politiche per avanzare una proposta sul riordinamento dell'INPS.

Il primo è costituito dai limiti di gestione dell'INPS che sono stati e sono ancora una delle cause dei ritardi e delle inefficienze (anche gravi) dell'Istituto. Su queste inefficienze si sono appuntate le critiche più aspre di coloro che si sono proposti da tempo di dimostrare che una gestione dell'Istituto da parte delle forze sindacali non è in grado di rispondere alla sfida gestionale che attende la società postindustriale. Queste critiche sono state rafforzate richiamando il *deficit* previdenziale, la sua progressiva ingovernabilità, il fatto che questo stato di cose potrebbe mettere in discussione addirittura i diritti attuali dei pensionati e quelli futuri dei lavoratori attivi.

Sono ormai note a tutti noi, onorevoli colleghi, le ragioni dei *deficit* strutturali dell'INPS e le cause dell'insufficiente funzionamento dell'Istituto. Anzi proprio questo convincimento ci induce a ricercare soluzioni idonee a trasformare l'istituto previdenziale in una moderna azienda pubblica di servizi.

Il secondo ordine di ragioni, esso pure grave, che ci convince della necessità di

avanzare una proposta è costituito dall'attacco che viene portato all'INPS come istituto che amministra « questo sistema previdenziale ».

Noi siamo profondamente convinti che il sistema previdenziale italiano — riordinato secondo le linee che abbiamo indicato nelle nostre proposte di legge — non possa che essere gestito da un ente che, migliorato e reso più moderno, mantenga la sua caratteristica di fondo che è costituita dalla presenza maggioritaria della rappresentanza sindacale e delle altre forze sociali negli organismi collegiali di direzione strategica e politica, centrali e periferici.

Riteniamo questa « anomalia » — che è stata frutto di grandi lotte operaie e di massa — un elemento tuttora in grado di esprimere valori di garanzia, di trasparenza, di democrazia all'interno di un ente che amministra un bilancio inferiore solo a quello dello Stato e che è costituito, nella sua quasi totalità, dagli apporti del mondo del lavoro.

La nostra disponibilità a discutere intorno a modelli organizzativi anche diversi da quello che proponiamo ha un limite nella riaffermazione di questa scelta di fondo.

Un terzo ordine di ragioni ci viene suggerito, dal divario che si è creato nel tempo tra metodologie e strumentazioni avanzate che l'INPS ha realizzato (soprattutto il decentramento, l'automazione e la programmazione) e le normative che regolano gli atti dell'Ente e che non consentono di gestire tutti i loro effetti in termini di efficienza ed efficacia.

In questi ultimi tempi si è, infatti, dovuto constatare, via via che si realizzavano nell'INPS significativi mutamenti nell'organizzazione, una sempre più accentuata insufficienza delle normative esistenti a garantire la realizzazione.

A cominciare dalla rigidità delle procedure per continuare con la serie dei controlli e delle forme di vigilanza cui è sottoposto l'ente, per finire con le modalità di reperimento del personale che ne privilegiano la formazione strettamente giuridica, l'assenza di competitività dei trat-

tamenti giuridici, dei trattamenti economici e dei percorsi di carriera del personale tecnico che nonostante lo strumento della contrattazione hanno contribuito a depauperare l'INPS da energie progettuali ed operative.

I cardini della proposta che presentiamo sono il riequilibrio finanziario delle gestioni e la ristrutturazione organizzativa dell'ente.

Non v'è dubbio che per ristabilire la governabilità finanziaria del sistema previdenziale non possono bastare misure di riordinamento e di amministrazione dei fondi che fanno capo all'INPS.

In realtà le cause di fondo che hanno determinato i gravi *deficit* di esercizio e patrimoniali nelle varie gestioni previdenziali vanno ricercate da un lato nei mutamenti profondi intervenuti nella società italiana negli ultimi 10-15 anni nel campo della produzione come in quello del lavoro, nell'andamento demografico come in quello dei bisogni e dei consumi, e, dall'altro, vanno riferite a provvedimenti di legge per i quali non è stata prevista la autonoma copertura finanziaria (come prevede l'articolo 81 della Costituzione) e che sempre più spesso hanno confuso l'assistenza con la previdenza.

Il tentativo di ristabilire la governabilità del sistema attraverso provvedimenti parziali e non coordinati — come quelli assunti nel tempo e anche recentemente — si è dimostrato illusorio.

Cosicché oggi si pone con maggiore urgenza che in passato l'approntamento di un disegno riformatore d'ampio respiro che coinvolga e responsabilizzi tutti i protagonisti dell'azione previdenziale.

In questa linea si attesta la nostra proposta di riordino previdenziale e la proposta che formuliamo in questa sede, che il bilancio unico dell'Istituto venga articolato in cinque gestioni allo scopo di rendere possibile, anno per anno, la verifica anche critica degli interventi delle varie gestioni onde assicurare l'indispensabile pareggio alle relative gestioni. Le cinque gestioni riguardano i contributi e le prestazioni previdenziali dei lavoratori dipenden-

ti; quelle dei coltivatori diretti coloni e mezzadri; degli artigiani; degli esercenti attività commerciali; quella, infine, degli interventi a carico dello Stato (Articoli 2-11).

La struttura gestionale di questi fondi contempla l'istituzione di comitati amministratori — composti di pochi membri, espressi dal consiglio di amministrazione — i quali hanno come compito principale quello di ricercare l'equilibrio interno a ciascun fondo e quindi di operare in questa direzione con una determinata autonomia di controllo e, soprattutto, propositiva.

I bilanci di gestione dovranno essere articolati in separate evidenze contabili stabilite per settori omogenei di prestazioni.

Tra le cinque gestioni meritano un approfondimento per il loro peso finanziario e politico quella dei lavoratori dipendenti (articolo 3) e quella che riguarda gli interventi dello Stato (articolo 10). Fanno parte della prima delle due l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa integrazione guadagni ordinaria degli operai dipendenti da imprese industriali, dei lavoratori dell'edilizia e dei lavoratori agricoli, la gestione dei trattamenti economici di malattia. Alla nuova gestione dovrebbero afferire i contributi e far carico le prestazioni che riguardano i preesistenti fondi, casse e gestioni che vi sono confluite.

Si prevede, inoltre, che gli eventuali avanzi di esercizio di una o più di tali forme di assicurazione sociale si trasferiscano in modo automatico a favore delle altre e in proporzione del disavanzo di esercizio di ciascuna di esse.

La gestione dei lavoratori dipendenti così configurata favorirebbe anche l'unificazione delle aliquote contributive, che è uno dei punti qualificanti della nostra proposta di riordino del sistema previdenziale e pensionistico.

La gestione degli interventi a carico dello Stato è il secondo caposaldo del riordino finanziario dell'INPS ed ha come

suo presupposto la separazione tra previdenza e assistenza.

Essa segna un mutamento profondo non solo nell'INPS ma in tutto il nostro sistema di sicurezza sociale.

Con la creazione di questa gestione si ripristina il dettato costituzionale contenuto nell'articolo 38 della Costituzione, si correggono le commistioni e si eliminano gli ibridismi che si sono venuti determinando nel modello di « Stato sociale » che si è affermato nel nostro paese, si conferma l'impegno pubblico in materia assistenziale che viene posto a carico di tutti.

Al tempo stesso si libera il concetto di solidarietà dei lavoratori dipendenti e degli imprenditori da oneri impropri e si apre quindi la possibilità di stabilire un rapporto più corretto tra salario diretto, salario differito e salario previdenziale e, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il collegamento tra prestazioni previdenziali e prelievo sul reddito prodotto.

L'articolo 10 prevede che vengano posti a carico di questa gestione importantissima gli oneri derivanti dalle pensioni sociali, quelli relativi alle sottocontribuzioni di tutta una serie di categorie, la cassa integrazione guadagni straordinaria e i trattamenti speciali di disoccupazione e soprattutto, a far tempo dal 1° gennaio 1985, le quote di integrazione di tutte le pensioni al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1984 e, nella misura del 50 per cento, le quote di integrazione delle pensioni aventi decorrenza anteriore alla data citata.

Sono inoltre poste a carico della gestione le quote di integrazione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per quanto riguarda le pensioni integrate al minimo della gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri si propone inoltre che lo Stato assuma a suo

carico il disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 1984.

Lo stanziamento del concorso dello Stato per gli anni successivi al 1985 verrà stabilito nelle leggi finanziarie annuali e ancorato all'andamento del tasso di inflazione.

In seguito all'assunzione di tale onere, lo Stato verrà sgravato della quota di concorso al fondo sociale che viene soppresso.

Per completare la manovra di riassetto e riequilibrio finanziario dell'INPS l'articolo 13 prevede il trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti - a titolo di solidarietà - degli eventuali avanzi di esercizio dell'INAIL e degli istituti di previdenza che fanno capo al Ministero del tesoro per la parte che eccede il 4 per cento.

L'introduzione di questa norma è sembrata necessaria nel momento in cui si assiste da un lato ad un *deficit* dell'INPS delle proporzioni che conosciamo e dall'altro ad avanzi di gestione di altri enti previdenziali che li impiegano in discutibili operazioni finanziarie o in investimenti immobiliari.

Fin qui sull'aspetto finanziario del riordino dell'INPS. Ma un aspetto altrettanto importante è la ristrutturazione dell'Istituto che ne consenta una maggiore autonomia gestionale e produttiva.

Oggi chi credesse di poter governare i processi produttivi e operativi dell'Istituto in modo adeguato alla richiesta sociale senza avere a disposizione un ente più moderno, autonomo e responsabile sarebbe destinato ad un probabile fallimento.

La proposta si incentra su quattro punti.

1) Innovazione nell'ordinamento e nella configurazione dell'ente.

Il problema è se l'INPS debba restare nel parastato ovvero debba trovare una diversa collocazione istituzionale, sempre fra gli enti pubblici, e in questo caso quale fattispecie giuridica dovrebbe assumere.

Una indagine siffatta presuppone un giudizio sul parastato e sulla legge n. 70 del 1975 che ne governa gli aspetti fondamentali.

Ebbene molto prima che il « rapporto Giannini » lo divulgasse facendone un problema politico, fra gli studiosi di amministrazione c'era pressoché unanimità sul fatto che il parastato, nel suo corso storico, non ha in pratica realizzato gli scopi per i quali era stato costituito anche se qualche risultato concreto è stato possibile conseguirlo (ad esempio in materia di contrattazione).

Secondo Giannini « la valutazione da dare agli interventi legislativi (legge n. 70 del 1975, n. 386 del 1976, n. 833 del 1978 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977) è, nel complesso, negativa ».

Questo giudizio riguarda soprattutto « le rilevanti diversità esistenti tra i singoli enti governati dalla legge n. 70 del 1975 »: vi sono infatti enti erogatori di servizi come l'INPS, organi statali con personalità giuridica, enti di studio e di ricerca come il CNR, associazioni di privati ai quali è attribuito qualche compito pubblico. Per tutti questi enti il comune denominatore, che è la legge n. 70 del 1975, solleva più problemi ed intralci che benefici.

Il tentativo di tipizzare le norme - proprio degli anni '70 - si è scontrato con la difficoltà di creare disposizioni troppo rigide per alcuni e troppo ampie per altri. Ne è derivato un indirizzo di svuotamento della legge n. 70 del 1975 che, all'inizio degli anni '80, ha comportato una ripresa della tendenza a istituire enti dando ad essi una disciplina singolare, per ente, piuttosto che per categoria.

Questa tendenza trova alcune motivazioni nell'aumento delle dimensioni di alcune amministrazioni rispetto ad altre, nella necessità sociale di una erogazione pronta e corretta di beni e servizi essenziali da parte degli enti destinati a tali compiti. Uno di questi Enti è sicuramente l'INPS.

Per quanto riguarda l'INPS la nostra proposta di legge supera i vincoli più

stringenti della legge n. 70 del 1975 e cerca di disegnare (articoli 15 e 16) un ente nel quale la produttività assuma un valore centrale in una visione strategica che realizzi il massimo di consenso sociale attraverso l'uso e il rafforzamento di un sistema di valori che individuiamo nella tempestività e correttezza delle prestazioni e nella riscossione dei contributi, nella trasparenza contabile e nella economicità dei costi, nell'alta professionalizzazione dei dirigenti e degli operatori, nella continua attenzione ai processi tecnologici e alle tecniche di amministrazione, di organizzazione del lavoro e verifica dei risultati, la possibilità di imputazione precisa di ruoli e funzioni a singoli e a gruppi di operatori, la precisazione degli ambiti di autonomia operativa gestionale e finanziaria: è ovvio che in questo caso occorre cominciare a definire le figure amministrative in cui la responsabilità e l'autonomia operativa si collocano al massimo livello.

In questo ambito si colloca il rapporto fra funzione politica e funzione tecnica che, finora è stato risolto con la periodica riaffermazione di un generico primato della funzione politica ma che non può prescindere da una nuova e precisa definizione della funzione dirigente tecnica-amministrativa, attraverso la individuazione degli ambiti di autonomia (estensione e limiti della discrezionalità tecnica, organizzazione delle risorse umane e strumentali) e di poteri-responsabilità (gestione del *budget*, disciplina del personale); i contenuti della funzione e di modalità di esercizio; la relativa riconoscibilità, interna ed esterna all'ente.

La nostra proposta sui compiti e le funzioni del direttore generale (articoli 23 e 24), sulla commissione di direzione (articolo 25), sulla dirigenza (articolo 26) si basa su queste considerazioni di politica amministrativa.

In particolare gli articoli 23 e 24 definiscono la figura e le competenze del direttore generale, il quale sovrintende all'attività dell'ente ed è responsabile, nei

confronti del consiglio di amministrazione, dell'utilizzo del personale in relazione agli obiettivi strategici e di piano e quindi della economicità delle attività dell'INPS in termini di costi di gestione-risultati.

Due elementi vengono sottolineati nell'articolo predetto e riguardano da una parte il licenziamento e la revoca della nomina del direttore generale e la determinazione del trattamento economico che — unitamente alla proposta di nomina — è di competenza del consiglio di amministrazione.

Nella sua opera il direttore generale, è coadiuvato da una commissione di direzione composta dallo stesso direttore generale e dai quattro vice direttori generali (articolo 25).

L'articolo 26 ridisegna la figura e la funzione della dirigenza dell'INPS fortemente indirizzata a stabilire una risonanza tra organizzazione (che compete alla dirigenza) e strategia (che spetta agli organi politici) nel senso di ritenere che il successo di quest'ultima dipende dal suo grado di fattibilità e di realizzazione e quindi necessita della massima disponibilità della dirigenza ad effettuare le proprie scelte e le proprie azioni in aderenza alle politiche dell'ente in materia di definizione degli obiettivi, verifica dei risultati e valutazione dell'operato del personale.

L'articolo citato mette in rilievo la responsabilità della dirigenza nell'organizzazione del processo produttivo e, come presupposto di essa, conferisce alla dirigenza ampi poteri decisionali e di autonomia.

La valutazione delle capacità dei dirigenti avverrà sulla base dei risultati da essi conseguiti, negli ambiti o nei progetti loro affidati, in termini di costi di gestione e di coerenza con gli obiettivi fissati e con riguardo ad una professionalizzazione di impronta manageriale. Da tutti questi elementi dovranno risultare le attitudini all'espletamento di incarichi di direzione più elevati.

2) Ruolo, funzioni e composizione degli organi centrali e periferici.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni ha definito gli organi di amministrazione dell'INPS.

In quella fase storica assai particolare nella quale per la prima volta nella storia del nostro paese la gestione dell'INPS veniva affidata alle forze sociali con una maggioranza sindacale il legislatore, in una visione articolata e policentrica della gestione, si è preoccupato di assicurare la moltiplicazione dei centri di decisione, la diffusione della democrazia rappresentativa e la partecipazione.

Noi riteniamo che si tratti di valori e strumenti — anche di amministrazione — tuttora validi e che siano quindi da difendere. Ciò non toglie che un processo di ristrutturazione dell'INPS e di una sua trasformazione in azienda pubblica di servizi debba coinvolgere e quindi ridisegnare, in maniera coerente e compatibile con questa scelta strategica anche la composizione, la funzione e le competenze degli organi di amministrazione centrale (consiglio di amministrazione e comitato esecutivo) e periferici (comitati regionali e provinciali).

In linea con questa impostazione l'articolo 17 prevede che il consiglio di amministrazione assuma prevalentemente la funzione di organo di direzione strategica dell'INPS, che sia chiamato a deliberare sulle questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme emanate in materia previdenziale, che assuma le decisioni più importanti in materia di ordinamento delle strutture dell'istituto.

La necessità di disporre di organi più snelli induce a proporre una riduzione della composizione di alcuni organi sia centrali che periferici, pur nel rispetto della rappresentatività delle forze sociali già presenti in esse.

Si propone, pertanto, di non prevedere nel consiglio di amministrazione e nei comitati speciali la presenza dei rappresentanti dei Ministeri del lavoro e del tesoro,

tenuto conto che sull'INPS continua ad essere esercitata la vigilanza da parte dei Ministeri predetti che rende superflua una partecipazione diretta dei rappresentanti di questi dicasteri in seno agli organi citati.

Onde assicurare una più organica rappresentatività dei lavoratori dipendenti viene inoltre proposto che il rappresentante dei lavoratori dell'INPS venga indicato dalle confederazioni sindacali, come prevede l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 e non attraverso le elezioni dirette.

La maggior parte dei compiti operativi che il consiglio di amministrazione svolge presentemente vengono assegnati al comitato esecutivo (articolo 18) il quale assume la funzione di vero e proprio organo gestionale improntato ad una direzione molto più dinamica e snella e, soprattutto, di impronta aziendale e industriale basata su criteri di programmazione e pianificazione degli obiettivi e su rigidi controlli dei risultati.

La complessità e vastità dei compiti dell'INPS nonché la opportunità di assicurare una partecipazione attiva e costante dei membri del consiglio di amministrazione delle commissioni consiliari (articolo 19) quali organi con compiti istruttori, di proposta e di controllo della produzione di normative (regolamenti, circolari e istruzioni di carattere generale su materie riservate alla competenza degli organi) e di prestazioni.

Viene anche previsto che alle commissioni siano affidate funzioni referenti e deliberative con espresso mandato del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.

Negli articoli 20 e 21 vengono definiti meglio i poteri di delega del presidente dell'istituto e viene prevista la istituzione di un comitato di presidenza, con compito di ausilio e consulenza del presidente, composto dai due vice presidenti e dal direttore generale e, ovviamente, dal presidente medesimo.

Con l'articolo 22 si individuano i livelli di responsabilità del presidente, dei vice presidenti e dei membri degli organi

collegiali dell'INPS che sono quelli per dolo o colpa grave in caso di danni arrecati all'amministrazione nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

La struttura dei comitati periferici, regionali e provinciali, disegnata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970 ha subito, forse più di altre, l'usura del tempo politico che ne fa ritenere necessaria una revisione.

Noi non condividiamo l'opinione di coloro che, enfatizzando le difficoltà e le insufficienze di gestione, ovvero soggiogati da futuribili quanto generiche suggestioni tecnocratiche e tecnologiche, vorrebbero liberarsi di questi organi che hanno svolto e potranno continuare a svolgere un ruolo decisivo ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori, del funzionamento dell'INPS, del rapporto con il territorio.

Siamo però consapevoli del fatto che essi si trovano oggi a dover far fronte a spinte esterne e interne che impongono ad essi nuove assunzioni di responsabilità e di compiti e quindi più ampi poteri e agilità d'intervento.

Va tenuto conto infatti che anche se la nascita delle regioni non ha determinato una trasformazione sostanziale del quadro istituzionale del paese, il complesso dell'amministrazione locale ha ormai un ruolo centrale come avviene nei paesi più industrializzati d'Europa. Da ciò — e da una tendenza a riformare la programmazione partendo dal territorio e dai bisogni — si è sviluppato il problema di intervenire sulla qualità della vita, cioè soprattutto sui servizi e sulla organizzazione delle città e del loro rapporto con il territorio e le sue istituzioni.

La scelta della pianificazione decentrata e del decentramento regionale da parte dell'INPS interpreta le esigenze sopra descritte e comporta il coinvolgimento diretto dei comitati in una opera costante di proposta, verifica e coordinamento di tutte le attività istituzionali e della vastissima gamma di prodotti che l'INPS è chiamato ad emettere.

Questa mutata realtà impone una revisione critica degli organi periferici dell'INPS alla quale vogliamo andare per

esaltarne le funzioni in modo che la struttura sia adeguata ai compiti.

Punto fermo della nostra impostazione rimane la rappresentatività di questi organi e il rispetto, in essi, degli equilibri tra le componenti sindacali dei lavoratori e delle forze sociali.

Per quanto riguarda i comitati regionali, il processo di « regionalizzazione » dell'INPS non può consistere soltanto in una delega a queste strutture periferiche di taluni compiti e attività oggi amministrati dagli organi centrali.

Ciò è senz'altro necessario ma ancora più qualificante e incisivo sul processo di decentramento potrà essere la costruzione di un modello che consenta larghe zone di « autogoverno » in cui si concili una organizzazione per obiettivi e una organizzazione per « aree territoriali ».

Questi organi di amministrazione politica non esprimono una volontà diversa da quella del Consiglio di amministrazione: essi tuttavia non devono ridursi a « terminali politici o burocratici » del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 28 definisce gli ambiti e i poteri dei comitati regionali che vengono modificati nella loro composizione con l'articolo 27.

Notevolmente diverso è il problema dei comitati provinciali. Esso non riguarda la sfera delle competenze che consideriamo sufficientemente ampia e comunque suscettibile di essere diversamente qualificata potendo essere chiamati ad attuare ogni altro compito che sia ad essi affidato dal Consiglio di amministrazione.

Concerne piuttosto la necessità di disporre di un organo ristretto, capace di assumere decisioni rapide e verificabili immediatamente.

Il ridimensionamento quantitativo dei comitati provinciali da ventinove a diciassette membri, previsto dall'articolo 29, è diretto al loro rafforzamento qualitativo, nel rispetto della rappresentatività delle parti sociali che li compongono.

Nel lavoro più lungo e impegnativo dei comitati, che è quello del contenzioso, si prevede che possano essere chiamati a far parte delle commissioni istruttorie, sempre

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nel rispetto della proporzionalità fissata dalla legge, membri esterni al comitato stesso, delegati per il particolare incarico dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia.

3) Disciplina dei controlli.

Uno degli elementi dell'ideologia dominante nel diritto amministrativo riguarda l'emergenza dei profili della giustizia e della imparzialità piuttosto che quelli dell'efficienza e della tempestività dell'azione amministrativa.

In questo modo la pubblica amministrazione è venuta sempre più assumendo la figura di produttore di atti giuridici piuttosto che soggetto di responsabilità più dirette nello sviluppo economico del paese.

Di conseguenza il contenuto della vigilanza si è prolungato fino ad oggi in semplice riscontro di adempimenti formali invece che di rispondenza dell'azione degli enti alle linee di coordinamento e di indirizzo del Parlamento e del Governo; in controllo di legittimità sui singoli atti di amministrazione invece che verifica della funzionalità degli enti e giudizio sui risultati.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato che questo sistema di controlli è scarsamente efficiente quando non anche controproducente.

Oggi il problema di fondo non è tanto quello dei gradi del controllo quanto quello della finalità di essi.

Grande parte della dottrina e della giurisprudenza è d'accordo (ma lo era anche la Commissione senatoriale che nel 1975 indagò sui trattamenti pensionistici) nel ritenere che il sistema dei controlli debba essere orientato a verificare l'efficienza spostando l'accento sull'insieme delle attività piuttosto che sui singoli atti.

Il Senato con l'ordine del giorno del 10 luglio 1980 sul « Rapporto Giannini » ha toccato il problema dei controlli e di una riforma della loro disciplina che limiti da un lato quello preventivo sugli atti e dall'altro introduca un sistema di controllo di efficienza.

Per quanto concerne l'INPS il sistema di controlli è stato definito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970 che ha riconfermato e disciplinato con disposizioni innovative il controllo dei ministeri vigilanti e, per quanto concerne il controllo dei sindaci, ha introdotto il controllo concomitante estendendo e rendendo più incisivi i poteri attribuiti ai sindaci. La legge n. 70 del 1975 ha appesantito il regime dei controlli.

Le vicende del più importante istituto previdenziale italiano di questi ultimi anni autorizzano a ritenere che la qualità dei controlli e la loro incidenza abbia influito in modo non trascurabile sull'agibilità e sulla operatività dell'ente medesimo.

La nostra proposta di revisione del sistema dei controlli nell'INPS, contenuta nell'articolo 30, indirizza questa funzione verso la globalità dell'azione amministrativa passando a forme di controllo basato sul profilo sostanziale piuttosto che su quello giuridico formale e tendente quindi a verificare anche l'efficienza e i risultati dell'attività anziché la sola rispondenza ai canoni di legge.

Al collegio dei sindaci viene sottratto il controllo preventivo di legittimità ed affidato esclusivamente quello amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'ente nonché il compito di redigere la relazione sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi da trasmettere ai Ministeri del lavoro e del tesoro e al presidente dell'ente (articolo 31).

L'articolo 30 prevede ancora la vigilanza del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro sull'istituto in materia di programmi pluriennali di attività e sulla loro attuazione.

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'INPS continua ad essere di competenza della Corte dei conti.

4) Democratizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Funzione dell'articolo 32 è quella di assicurare una sostanziale delegificazione sia

delle norme che disciplinano il procedimento di riscossione e accredito della contribuzione e quello di liquidazione e di erogazione delle prestazioni sia delle norme che concernono l'organizzazione dell'istituto.

In tal modo si deferisce la continuità dell'azione amministrativa e l'assetto aziendale alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Si tratta di una scelta essenzialmente diretta a tutelare i diritti degli assicurati e dei pensionati sottraendoli alla invadenza della burocrazia e, in secondo luogo, di una scelta gestionale molto sentita in un ente che utilizza tecnologie informatiche avanzate in modo diffuso sul territorio nazionale e che ha incontrato e continua ad incontrare serie e talvolta insormontabili difficoltà nel trasferire procedure stabilite per legge in procedure automatizzate.

Non va inoltre trascurato il fatto che la produzione normativa in materia previdenziale è stata finora una delle più continue e impegnative per il Parlamento che da una delegificazione sulle procedure trarrebbe indubbio sollievo.

Un'ultima considerazione riguarda il ruolo che questo processo potrà avere sulla riforma della pubblica amministrazione in generale e sull'INPS in particolare che, dall'entrata in vigore di una norma siffatta, sarà più responsabile, più manageriale e quindi più controllabile riguardo al raggiungimento degli obiettivi fissati.

D'altra parte l'implicita redistribuzione del potere che la delegificazione sottintende comporta che esso venga deferito ad un organismo come il Consiglio di amministrazione dell'INPS che, nella sua maggioranza, è espressione delle confederazioni sindacali e imprenditoriali e che quindi è in grado di assicurare la massima tutela dei diritti dei lavoratori assicurati e di quelli pensionati.

La delegificazione consente infine di dare spazio a forme nuove di gestione e di tutela di servizi sociali e in particolare previdenziali che prevediamo nell'articolo 33.

Con questa norma intendiamo dare sostanza giuridica alla grande tematica emancipatoria che si è sviluppata in anni recenti e che ha fatto emergere vecchi e nuovi diritti a tutela dei soggetti e dei gruppi più deboli; essa rappresenta anche uno strumento non secondario per aggiornare la mappa dei diritti fondamentali da cui può derivare una indicazione complessiva di comportamento, ad esempio nel modo di essere del potere e delle forme della partecipazione.

Non solo e non più quindi una mera difesa particolare, pur necessaria, ma una apertura in grado di influenzare anche gli assetti politici generali.

In questo modo i meccanismi di tutela delle forze più deboli diventano partecipi dei meccanismi generali di intervento e di indirizzo della politica e del progresso del paese.

Con l'articolo 33 questa dialettica viene recepita in quel suo aspetto particolare che riguarda il rapporto con le amministrazioni pubbliche e nel caso di specie con l'INPS.

L'attuazione dei criteri generali contenuti nella norma avrà anche il valore di un condizionamento efficace e costante sull'INPS, esercitato dall'esterno, che come tale può influenzare non poco a rendere efficiente il funzionamento dell'ente.

Questo intreccio tra diritti ed efficienza è un altro degli elementi che sostengono la nostra proposta.

Il peso dei cittadini sull'amministrazione pubblica (oggi scarsissimo) può determinare uno sviluppo nuovo nell'organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici.

Ciò è particolarmente sentito nel caso dell'INPS sul quale hanno pesato, nel tempo, inefficienza e ritardi che, per il tipo di prestazioni erogate, hanno creato preoccupazioni e giuste rimostranze in grandi masse di cittadini.

Preoccupazioni e rimostranze, peraltro, che fino ad oggi non si sono potute esprimere in forme di tutela giuridicamente definite ed efficaci a causa della carenza di una loro formalizzazione giuridica ed amministrativa.

Il livello di intervento che proponiamo riguarda le modalità normative cui affidare, in modo esplicito, la tutela dei diritti soggettivi dei lavoratori e dei pensionati in materia previdenziale.

Il punto 1 dell'articolo 33 prevede che siano individuati i meccanismi processuali e amministrativi cui affidare le azioni concrete di tutela delle situazioni più deboli o comunque lese nei propri diritti o nelle legittime aspettative stabilendo innanzitutto l'accesso *ex lege* al processo amministrativo e civile e ai soggetti collettivi (enti, organizzazioni o gruppi).

Il punto 2 dell'articolo 33 prevede la costituzione di consulte regionali e comunali rappresentative delle istanze politico-sociali in materia previdenziale e pensionistica cui dovrà essere affidata la funzione di esprimere pareri su quesiti posti dai vari livelli di governo e di formulare proposte su questioni di particolare interesse.

Al punto 3 viene definita una forma di tutela extra giudiziale dei cittadini che per essere efficacemente realizzata deve però trovare istanze definite di udienza, legittimate dalla legge dentro le diverse unità operative dell'amministrazione, le quali favoriscono innanzitutto l'accesso all'informazione a proposito delle proprie pratiche. In questa direzione viene un principio importante che riguarda il valore di conoscenza giuridica e cioè significativa delle situazioni degli enti previdenziali.

Ciò consentirà di dare ai lavoratori dei diritti previdenziali acquisiti e di tutelare efficacemente quelli loro spettanti soprattutto in materia di evasioni contributive.

Sempre in materia di tutela dei diritti dei lavoratori gli articoli da 34 a 36 riguardano le norme sul contenzioso in materia di contributi e prestazioni (articolo 34), di contributi delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (articolo 35), e in materia di classificare dei datori di lavoro (articolo 36).

Viene anche stabilito (articolo 37) che, ove sussistano dubbi di legittimità sulle decisioni adottate dai comitati centrali sui ricorsi di loro competenza, ne possa essere sospesa l'esecuzione.

L'articolo 39 delega infine il Governo ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza con facoltà di apportare modificazioni e integrazioni che dovranno tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossioni e accreditamento dei contributi la massima tempestività nella erogazione delle prestazioni.

Questa norma integra quella sulla delegificazione, contenuta nell'articolo 32, e interessa quelle procedure e operazioni che si vogliono continuare a regolare con norme di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

GESTIONE FINANZIARIA DELL'INPS

ART. 1.

(Gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPS).

La gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPS è unica per tutte le attività istituzionali relative alle gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate, ai sensi degli articoli seguenti e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento.

Le gestioni previdenziali e assistenziali amministrate dall'INPS hanno, nell'ambito della gestione generale di cui al primo comma, propria autonomia economico-patrimoniale.

Per tutte le gestioni amministrate, lo INPS provvede alla organizzazione dei servizi occorrenti per lo svolgimento delle relative attività istituzionali, nonché all'impiego e all'amministrazione dei relativi capitali.

I rapporti finanziari, economici e patrimoniali, che si vengono ad instaurare tra l'Istituto e le singole gestioni previdenziali e assistenziali per effetto delle funzioni di cui al precedente comma, sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente.

ART. 2.

(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti).

Con effetto dal 1° gennaio 1985, il fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la gestione per l'assicurazione contro la tubercolosi di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, la cassa

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

unica per gli assegni familiari di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dipendenti da imprese industriali per i casi previsti dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164; la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno parte di una unica gestione che assume la denominazione di « gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti », affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Alla predetta gestione, salvo quanto disposto negli articoli successivi, affluiscono i contributi e fanno carico le prestazioni afferenti i preesistenti fondi, casse e gestioni in essa confluiti, dei quali la gestione stessa assume le attività e le passività.

I bilanci preventivi e consuntivi della gestione di cui al primo comma sono articolati in separate evidenze contabili stabilite per settori omogenei di prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il comitato amministratore della gestione.

Gli eventuali avanzi di esercizio di una o di più forme di assicurazione sociale, indicate dal primo comma del presente articolo, si trasferiscono annualmente e in modo automatico a favore delle altre e in proporzione al loro negativo risultato di esercizio.

ART. 3.

(Composizione e competenze del comitato amministratore della gestione dei lavoratori dipendenti).

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo sovraintende un comita-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to amministratore presieduto dal vice presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vice presidente medesimo, dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato, o quando lo stesso cessi dalla carica nel corso del quadriennio, ne assume le funzioni un componente dallo stesso delegato scelto fra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. In mancanza di delega ne fa le veci il più anziano di età tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Al comitato amministratore sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione;

b) deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla gestione stessa;

c) dare parere, ai sensi del precedente articolo, in ordine all'articolazione in separate evidenze contabili dei bilanci della gestione;

d) disciplinare la materia delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'INPS;

e) deliberare sulle rateazioni contributive entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

f) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi per quanto non disciplinato dalle disposizioni vigenti;

g) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti concernenti la gestione;

h) vigilare sull'affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

i) fare proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni;

l) fare proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in ordine all'aliquota unica contributiva dovuta alla gestione ed alla sua eventuale diversificazione in relazione alla attività svolta dall'azienda ovvero ai destinatari delle singole prestazioni;

m) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Le proposte di cui alle lettere i) ed l) sono trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione dell'INPS con parere motivato.

ART. 4.

(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, assume la denominazione di « gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

Alla gestione affluiscono i contributi e fanno carico le prestazioni previdenziali, ivi compresi gli assegni familiari già erogati dalla preesistente cassa unica assegni familiari, previste in favore della categoria dalle vigenti disposizioni di legge, salvo per quanto riguarda le pensioni in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 1984, cui provvede lo Stato ai sensi del successivo articolo 10.

I bilanci preventivi e consuntivi della gestione di cui al primo comma sono articolati in separate evidenze contabili stabilite per settori omogenei di prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il comitato amministratore della gestione.

ART. 5.

(Composizione e competenza del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente e dal rappresentante dei coloni e mezzadri in seno al medesimo consiglio, da quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, due rappresentanti dei mezzadri e coloni, un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia e mezzadria designati dalle associazioni di categoria più rappresentative e nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Al comitato amministratore sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione;

b) deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla gestione stessa;

c) dare parere, ai sensi del precedente articolo, in ordine all'articolazione in separate evidenze contabili dei bilanci della gestione;

d) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti concernenti la gestione;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione;

f) fare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le proposte di cui alla lettera f) sono trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione dell'INPS con parere motivato.

ART. 6.

(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di « gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ».

Alla gestione di cui al comma precedente affluiscono i contributi e fanno carico le prestazioni previdenziali stabilite per la categoria.

I bilanci preventivi e consuntivi della gestione di cui al primo comma sono articolati in separate evidenze contabili per settori omogenei di prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il comitato amministratore della gestione.

ART. 7.

(Composizione e competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni degli artigiani).

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Al comitato amministratore sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione;

b) deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla gestione stessa;

c) dare parere, ai sensi del precedente articolo, in ordine all'articolazione in separate evidenze contabili dei bilanci della gestione;

d) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti concernenti la gestione;

e) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione;

f) fare proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Le proposte di cui alla lettera f) sono trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione dell'INPS con parere motivato.

ART. 8.

(Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia, superstiti per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di « gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ».

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Alla gestione di cui al comma precedente affluiscono i contributi e fanno carico le prestazioni previdenziali stabilite per la categoria.

I bilanci preventivi e consuntivi della gestione di cui al primo comma sono articolati in separate evidenze contabili per settori omogenei di prestazioni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il comitato amministratore della gestione.

ART. 9.

(Composizione e competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni dei commercianti).

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria degli esercenti attività commerciali nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da quattro rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

Al comitato amministratore sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione;

b) deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla gestione stessa;

c) dare parere, ai sensi dell'articolo 8, in ordine all'articolazione in separate evidenze contabili del bilancio della gestione;

d) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpreta-

zione ed applicazione delle disposizioni vigenti concernenti la gestione;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione;

f) fare proposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Le proposte di cui alla lettera f) sono trasmesse al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione dell'INPS con parere motivato.

ART. 10.

(Gestione degli interventi a carico dello Stato).

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la gestione degli interventi a carico dello Stato.

Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

b) le integrazioni al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per quelle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei minatori, aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1984, nonché, limitatamente alla metà dell'integrazione, per quelle aventi decorrenza anteriore a tale data;

c) le quote di integrazione al trattamento minimo, limitatamente alla metà del loro ammontare, per quelle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione spe-

ciali dei minatori, i cui importi risultino congelati per effetto dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

d) le quote di integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, sulla revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile;

e) i trattamenti di disoccupazione, assegni familiari e i trattamenti di malattia dei lavoratori agricoli previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

f) i trattamenti straordinari di cassa integrazione guadagni.

L'onere a carico dello Stato per le predette quote di integrazione negli anni successivi al 1985 è comprensivo delle maggiorazioni di pertinenza delle quote medesime a titolo di perequazione automatica.

Le quote di cui sopra sono versate al fondo sociale dell'INPS.

A partire dal 1° gennaio 1985 cessano tutti gli altri contributi dello Stato al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La misura del concorso dello Stato per gli anni successivi al 1985 viene stabilita dalla legge recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, in relazione all'andamento del tasso di inflazione.

Alla gestione è trasferito l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito in legge dalla legge 23 maggio 1983, n. 181, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, degli assegni sostitutivi delle pensioni ai superstiti di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito

in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché della quota di pensione afferente ai periodi lavorativi presso le forze armate alleate e presso l'UNRA.

Alla gestione fanno altresì carico gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie o settori.

I bilanci preventivi e consuntivi della gestione di cui al primo comma sono articolati in separate evidenze contabili stabilite per settori omogenei di prestazioni ed oneri con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS e sentito il comitato amministratore della gestione.

ART. 11.

(Composizione e compiti del comitato amministratore degli interventi a carico dello Stato).

Alla gestione di cui al precedente articolo sovrintende un comitato composto, oltre che dal presidente dell'INPS, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS e dai presidenti dei comitati amministrativi delle gestioni di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9.

Al comitato amministratore spettano i seguenti compiti:

a) predisporre, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione;

b) deliberare sui regolamenti tecnici relativi alla gestione stessa;

c) vigilare sull'erogazione delle prestazioni e sulla regolarità dell'andamento della gestione;

d) fare proposte ai ministeri vigilanti nelle materie attinenti l'attività della gestione;

e) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regola-

menti e che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione.

Le proposte di cui alla lettera *d*) sono trasmesse al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal consiglio di amministrazione con parere motivato.

ART. 12.

(Suppressione del Fondo sociale).

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Le attività e le passività del fondo sociale di cui al comma precedente sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 10.

La quota di concorso a carico del fondo sociale prevista dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è abolita con la stessa decorrenza di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 13.

(Trasferimento di fondi).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro, è delegato ad emanare norme, aventi forza di legge in-tese, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1985, a:

a) trasformare il sistema di finanziamento a capitalizzazione in sistema a ripartizione, relativamente alle gestioni industria e medici-radiologi dell'INAIL, nonché per gli istituti di previdenza facenti capo al Ministero del tesoro;

b) trasferire annualmente al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS gli eventuali avanzi di esercizio dell'INAIL, nonché degli istituti di previdenza facenti capo al Ministero del tesoro, considerati nel loro complesso, per la parte eccedente il 4 per cento delle uscite.

ART. 14.

(Modifiche alla normativa previdenziale).

Le iniziative del Governo in materia previdenziale con le quali vengono operate modifiche aventi effetti sui bilanci delle gestioni sono predisposte previa consultazione con organizzazioni sindacali di categoria e devono collegare le variazioni delle spese previste per ciascuna delle gestioni predette agli apporti contributivi delle categorie e dello Stato in modo da assicurare la necessaria copertura.

CAPO II

RISTRUTTURAZIONE DELL'INPS

ART. 15.

(Funzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è un ente pubblico erogatore di servizi diretti a realizzare la tutela previdenziale dei lavoratori, prevista dal secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione.

Restano in vigore per la parte non modificata dalla presente legge, le norme contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 16.

(Organizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Nell'adempimento dei compiti istituzionali viene conferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale una potestà di autoregolamentazione nella organizzazione dell'ente che deve realizzare la tutela dei fini sociali ad esso attribuiti con criteri di economicità e di imprenditorialità.

L'organizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è finalizzata alle necessità del tempestivo adempimento delle funzioni attribuite all'ente da leggi e regolamenti, con particolare riferimento all'erogazione delle prestazioni previdenziali ed alla riscossione dei contributi. Alla medesima finalità deve conformarsi l'azione dei controlli e di vigilanza sull'attività dell'ente.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale impiega tecniche di amministrazione e metodi di lavoro adeguati alle attività da svolgere.

Per lo scopo di cui al comma precedente l'ordinamento generale dei servizi dell'ente deve assicurare la modularità organizzativa, in relazione agli indirizzi della programmazione aziendale, il decentramento funzionale e territoriale, la possibilità di impiego di schemi e tecniche operative ed organizzative per la valutazione del rapporto costi-risultati, nonché la misurazione della produttività attraverso adeguate metodologie.

Gli organici del personale sono determinati ed aggiornati nei limiti degli stanziamenti di spesa approvati nonché in relazione a indici parametrici prefissati sulla base dei programmi pluriennali.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'ente, è disciplinato secondo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

L'ente opera sulla base di programmi pluriennali deliberati dal consiglio di amministrazione.

Il programma copre un periodo di almeno tre anni e comunque non superiore al quinquennio e individua gli obiettivi che l'ente deve raggiungere nel periodo di riferimento, e la distribuzione dei costi per centri di costo o per servizio, determinando almeno un indicatore di qualità per ciascun servizio reso dall'ente.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata con un regolamento di contabilità, che deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione e che deve essere approvato dai Ministeri vigilanti.

Il costo, debitamente documentato, dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'ente, ma ad esso affidati per disposizioni di legge o di regolamento, è a carico del bilancio dello Stato.

ART. 17.

(Consiglio di amministrazione).

I numeri 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono abrogati.

Il numero 1 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« 1) diciannove rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali otto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, quattro in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura; tre in rappresentanza dei lavoratori del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie; due in rappresentanza dei lavoratori del credito, assicurazione e servizi tributari; uno in rappresentanza dei lavoratori dell'Istituto; uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda ».

I numeri 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« 6) deliberare l'ordinamento delle strutture dell'istituto relativamente alle funzioni degli organi e alle funzioni dirigenziali;

7) deliberare su proposta del comitato esecutivo generale l'impegno di spesa necessario a coprire gli oneri derivanti dagli accordi sindacali previsti dall'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sul pubblico impiego nel quadro degli indirizzi individuati negli accordi decentrati di cui all'articolo 14 della stessa legge;

8) delegare proprie attribuzioni, nell'ambito di criteri generali predeterminati, agli altri organi centrali e periferici dell'ente ».

Dopo il numero 8 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

aprile 1970, n. 639, è inserito il seguente numero:

« 8-bis) disciplinare autonomamente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria rappresentate nel CNEL, l'ordinamento dell'istituto ».

I numeri 21, 22 e 23 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

« 21) approvare il regolamento amministrativo-contabile con il quale possono essere deliberate modalità che, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, siano giustificate dall'organizzazione funzionale dell'ente; con tale regolamento vengono disciplinate, in particolare, le procedure per gli appalti e le forniture e la stipulazione dei contratti in genere, e stabiliti i limiti anche di spesa entro i quali gli organi centrali e periferici dell'istituto sono competenti a deliberare in materia;

22) esaminare e deliberare sulle questioni di massima concernenti interpretazione e applicazione delle vigenti disposizioni in materia previdenziale;

23) coordinare e armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni, dei comitati regionali e dei comitati provinciali, pur nel rispetto delle relative attribuzioni; esaminare le periodiche relazioni sull'attività dei comitati provinciali allo scopo di verificare l'idoneità dei criteri organizzativi dell'istituto, coordinare gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunziarsi sulle questioni poste dai comitati stessi, qualora non attengano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali ».

Il consiglio d'amministrazione nei limiti della presente legge, ha tutti i poteri di gestione e la responsabilità dell'ente in coerenza con i fini di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le delibere dell'ente non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le delibere di cui al numero 11 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sottoposte per l'approvazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere di cui al citato numero 11 le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame del consiglio di amministrazione.

Trascorso il termine di sessanta giorni, ovvero qualora, nonostante i rilievi, le deliberazioni siano motivatamente confermate dal consiglio di amministrazione, le medesime diventano esecutive, sempreché i predetti rilievi non attengano alla legittimità dell'atto.

In tal caso il Presidente del collegio dei sindaci è tenuto ad informare la Corte dei conti per l'eventuale esercizio dei poteri di sua competenza.

ART. 18.

(Comitato esecutivo).

Dopo il numero 16) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono aggiunti i seguenti:

17) deliberare i piani annuali delle attività, attuativi dei programmi pluriennali di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione e verificarne semestralmente l'attuazione attraverso un'attività di controllo; nell'esercizio di tali poteri i membri del comitato esecutivo hanno diritto di accesso a tutte le informazioni ritenute necessarie e a disporre le opportune verifiche;

18) riferire annualmente al consiglio di amministrazione sullo stato di attuazione dei programmi di attività nonché sulle eventuali revisioni degli stessi;

19) disciplinare, nell'ambito delle funzioni individuate dal consiglio di amministrazione, la struttura organizzativa dell'Istituto, ivi comprese le competenze e il numero degli addetti a ciascun ufficio;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

20) esplicitare le altre funzioni che gli siano delegate dal consiglio di amministrazione;

21) stipulare gli accordi sindacali previsti dall'articolo 7 della legge 29 marzo 1983, n. 93, determinando anche le misure economiche previste dall'articolo 11 della stessa legge in rapporto agli indirizzi contenuti negli accordi decentrati regolati dall'articolo 14 della legge suddetta; gli accordi predetti devono comunque essere correlati alla realizzazione degli obiettivi posti dai piani operativi dell'ente ed approvati dal consiglio di amministrazione.

ART. 19.

(Commissioni consiliari).

Il consiglio di amministrazione, per lo svolgimento delle attività di competenza, si avvale di commissioni consiliari incaricate di specifici problemi o progetti.

Ogni commissione deve essere composta in modo da rispecchiare la proporzione delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel consiglio di amministrazione.

Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire al comitato esecutivo o al consiglio di amministrazione o in sede deliberativa per l'esame e l'approvazione di provvedimenti che non riguardino questioni che hanno speciale rilevanza di ordine generale e che il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, abbia deliberato di assegnare ad una commissione per l'esame e l'approvazione.

Alle commissioni si applicano le norme previste dal regolamento per le adunanze degli organi di amministrazione dell'INPS.

ART. 20.

(Composizione dei comitati speciali).

Dalla composizione dei comitati speciali previsti dall'articolo 12 e dagli arti-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

coli da 15 a 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono esclusi i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

ART. 21.

(Delega di poteri del presidente).

Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 2) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed i comitati preposti a fondi, gestioni e casse, ad eccezione dei comitati amministratori; può delegare a componenti del consiglio di amministrazione la presidenza degli altri comitati preposti a fondi, gestioni o casse ».

ART. 22.

(Comitato di presidenza).

Viene istituito il Comitato di presidenza quale organo di ausilio e consulenza del presidente, costituito, oltreché dal presidente, dai due vice presidenti e dal direttore generale.

ART. 23.

(Responsabilità degli amministratori).

Il presidente, i vice presidenti ed i membri degli organi collegiali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rispondono dei danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, in caso di dolo o colpa grave. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

ART. 24.

(Direttore generale).

Il direttore generale dell'Istituto è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto e può restare in carica per un quinquennio rinnovabile una sola volta.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono soppressi.

All'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il licenziamento o la revoca della nomina sono disposti con decreto del Ministro del lavoro su proposta del consiglio di amministrazione.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; sovrintende all'attività dell'ente ed è responsabile, nei confronti del consiglio di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse tecnico-amministrative e di personale in relazione agli obiettivi strategici e di piano deliberati dagli organi di amministrazione.

È altresì responsabile della economicità delle attività operative dell'INPS in termini di costi di gestione-risultati.

Esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo e che non sia riservato ad altro organo ».

ART. 25.

(Competenze del direttore generale).

Il direttore generale ha i seguenti compiti:

1) redigere i progetti attuativi dei piani di cui al numero 17) dell'articolo

7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, individuando per ciascun progetto gli indicatori monetari a costi correnti, con riferimento ad approvvigionamenti di mezzi strumentali o a costo d'uso degli stessi nonché a costi per il personale, gli indicatori fisici in termine di volume dei servizi, gli indicatori sulla fascia dei beneficiari, e sottoporli per l'approvazione al comitato esecutivo;

2) adottare i provvedimenti connessi ai progetti di cui al numero 1);

3) riferire ogni sei mesi al comitato esecutivo sullo stato di attuazione dei progetti in termine di costi-risultati e formulare eventuali proposte circa la correzione degli scostamenti dai progetti di cui al numero 1);

4) formulare proposte al comitato esecutivo:

a) sui progetti di ristrutturazione dell'ente in relazione agli obiettivi strategici individuati dai piani pluriennali del consiglio di amministrazione ed ai piani attuativi deliberati dal comitato esecutivo;

b) sui movimenti di carattere del personale dell'Istituto;

c) sulla consistenza degli organici e sulle promozioni dei dirigenti;

d) sulla nomina dei vicedirettori generali e del vicedirettore generale vicario;

5) predisporre la relazione sui bilanci preventivi e consultivi ed esercitare tutte le altre attribuzioni che gli siano espressamente demandate da leggi e da regolamenti;

6) esercitare i poteri eventualmente delegatigli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo.

ART. 26.

(Commissione di direzione).

Viene istituita la commissione di direzione quale organismo di ausilio e di

consulenza del direttore generale, costituito, oltre che dal direttore generale, dai vicedirettori generali.

ART. 27.

(Dirigenza).

I dirigenti dell'ente, nell'ambito delle materie o dei progetti cui sono preposti, sono responsabili dell'organizzazione del processo produttivo e della realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi assegnati dai programmi e dai piani attuativi degli stessi.

Nell'espletamento di tali compiti sono conferiti ai dirigenti ampi poteri decisionali che essi sono tenuti a svolgere con elevato grado di responsabilità e autonomia nell'ambito dei limiti posti dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni del direttore generale e nel rispetto dei principi costituzionali della legalità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Il direttore generale in sede di verifica dei programmi e dei piani attuativi esercita il controllo di efficienza sui risultati conseguiti dai dirigenti in termini di costi di gestione e di coerenza con gli obiettivi fissati.

I risultati del controllo di efficienza sull'operato dei dirigenti vengono sottoposti all'esame del comitato esecutivo che può adottare provvedimenti di trasferimento ad altro incarico ovvero, nei casi di accertata inefficienza della gestione dell'azione amministrativa e tecnico-professionale, propone al consiglio di amministrazione un provvedimento di revoca della funzione che comporta la messa a disposizione del dirigente.

Il dirigente messo a disposizione viene escluso dalla valutazione per i passaggi di carriera per il periodo di un anno.

I passaggi da un livello inferiore ad uno superiore della dirigenza sono decisi dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale ogni volta che si verifichi una vacanza di posti, sulla base delle esperienze svolte in passato in

attività di direzione dei risultati di gestione conseguiti nell'attuale incarico, di un corso di formazione ad indirizzo spiccatamente professionale e manageriale dal quale devono risultare le attitudini all'espletamento di incarichi di direzione più elevata.

ART. 28.

(Comitati regionali dell'INPS).

Presso ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale composto da:

1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani, uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

3) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente la sede regionale dell'INPS;

7) un rappresentante per ciascuno dei comitati provinciali dell'INPS costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale, scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

Il dirigente dell'ufficio del lavoro e il dirigente regionale dell'INPS possono farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario all'uopo designato.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro del tesoro.

I membri di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni più rappresentative tra quelle presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il comitato, nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro più anziano entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, elegge il presidente tra i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vicepresidente tra i membri rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza di voti.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

ART. 29.

(Competenze dei comitati regionali).

Spetta al comitato regionale:

1) coordinare l'attività dei comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 36, numero 11) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

2) attuare i compiti ad esso assegnati dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

3) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine alla attività ed agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

4) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, degli enti di patronato e degli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

5) relazionare periodicamente al consiglio di amministrazione in ordine all'attività svolta.

Il comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge i compiti indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo.

ART. 30.

(Composizione dei comitati provinciali).

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dai seguenti:

« Presso ogni sede provinciale dell'istituto è istituito un comitato composto da:

1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) due rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi compresi i mezzadri e coloni;

4) il dirigente l'ufficio provinciale del lavoro;

5) il dirigente la sede provinciale dell'INPS e nel caso nel territorio della provincia coesistano più sedi dell'Istituto, uno dei dirigenti delle suddette sedi designato dal dirigente della sede regionale.

Il dirigente dell'ufficio del lavoro ed i dirigenti dell'INPS possono farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario all'uopo delegato ».

I commi 1 e 2 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dal seguente comma:

« Per l'istruttoria dei ricorsi di cui all'articolo 34 della presente legge i comitati provinciali possono costituire commissioni istruttorie composte da membri esterni ai comitati, delegati per il particolare incarico dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia. Ogni commissione deve avere una composizione che rispetti proporzionalmente quella del comitato in seno al quale è costituita ».

ART. 31.

(Organi di controllo).

Sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Ministro del tesoro, i programmi pluriennali di attività approvati dal consiglio di amministrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro del tesoro, verifica l'efficacia dell'azione amministrativa degli organi di amministrazione attraverso la valutazione dei risultati realizzati in attuazione dei programmi pluriennali.

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'INPS è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 32.

(Collegio dei sindaci).

Il collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrative dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Spetta in particolare al collegio sindacale rivedere e controllare le scritture contabili e rivedere i bilanci consuntivi e preventivi riferendone al consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale è composto da un presidente e quattro membri esperti di contabilità pubblica nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

I componenti del collegio sindacale assistono alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

Su designazione del presidente del collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali dell'ente almeno due sindaci.

Il presidente può all'occorrenza scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'istituto, né ricevere incarichi di studi o di consulenza.

Sono abrogati, in particolare, gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 33.

(Delegificazione).

Tutte le disposizioni di legge vigenti all'entrata in vigore della presente legge che riguardano le procedure di riscossione e accredito della contribuzione e quelle di erogazione e liquidazione delle prestazioni, relative alle gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che hanno carattere puramente tecnico e che non sono suscettibili di incidere sulle posizioni soggettive o sugli interessi dei terzi, restano efficaci quali norme regolamentari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, come tali modificabili dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

ART. 34.

(Tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in materia previdenziale, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) il tempestivo funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'INPS e degli altri enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali nonché l'applicazione corretta delle norme in materia previdenziale, con particolare riferimento alla ero-

gazione delle prestazioni e agli adempimenti contributivi da parte delle aziende e degli altri soggetti ad essi tenuti, possono essere richiesti da parte di enti, organizzazioni o gruppi che insistono nell'ambito territoriale degli interessi di soggetti individuali o superindividuali; agli enti, associazioni o gruppi devono essere assicurati strumenti di tutela degli interessi sopracitati sia con azioni di cognizione di tipo preventivo, sia attraverso la partecipazione ai procedimenti formativi degli atti, sia in relazione agli atti definitivi degli istituti previdenziali in materia di erogazione di pensioni e riscossione di contributi;

2) deve essere prevista la costituzione di consulte regionali e comunali rappresentative delle istanze politico-sociali in materia previdenziale e pensionistica dei lavoratori pensionati e in attività di servizio, con compiti di raccordo con i governi centrali e locali, con le forze economiche e sociali, aventi la funzione di esprimere pareri su quesiti posti dai vari livelli di governo e di formulare proposte su questioni di particolare interesse per gli anziani, i lavoratori pensionati e in attività di servizio; nella loro composizione numerica le consulte devono rappresentare direttamente in misura adeguata gli utenti del servizio;

3) tutti i cittadini hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica; a tal fine deve essere fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti; la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.

L'invio ai lavoratori assicurati dell'estratto conto contenente l'indicazione delle retribuzioni denunciate dal datore di lavoro, previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 26 marzo 1983, è esteso a tutto il territorio nazionale dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 35.

(*Contenzioso in materia di contributi e prestazioni*).

Il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernente le prestazioni:

a) dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

b) della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo;

c) dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

d) della mutualità pensioni a favore delle casalinghe;

e) della gestione degli interventi a carico dello Stato.

Il comitato decide altresì in via definitiva i ricorsi in materia di:

1) prestazioni economiche per malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per maternità;

2) prestazioni in materia di assegni familiari.

Il comitato decide, inoltre in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, compresi quelli relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro ed esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso,

gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure o le competenze in vigore alla data predetta.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il direttore della sede provinciale dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora sorgano dubbi di legittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al comitato amministratore della gestione competente, con indicazione della norma che s'intende violata, il quale deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data della deliberazione del comitato stesso. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Sono abrogati, in particolare, l'articolo 36, primo comma, n. 1, l'articolo 44, l'articolo 45, i commi terzo e quarto dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, l'articolo 55, n. 5, l'articolo 58, primo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 36.

(Contenzioso in materia di contributi delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).

Il comitato amministratore della gestione degli artigiani di cui all'articolo 7 e il comitato amministratore della gestione degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 9 decidono, in via

definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

Il comitato amministratore della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 5 decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi precedenti è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 37.

(Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro).

Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al Comitato di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dello Istituto che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

ART. 38.

(Decisioni adottate dai comitati centrali).

L'esecuzione delle decisioni adottate dai comitati centrali sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ove sussistano dubbi di legittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al consiglio di amministrazione, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla data della decisione da parte del comitato centrale. Trascorso tale termine la decisione diventa esecutiva.

ART. 39.

(Delega al Governo per l'unificazione e la modificazione del sistema sanzionatorio in materia previdenziale).

Allo scopo di coordinare le disposizioni contenute in leggi emanate in tempi successivi e di adeguarle alle nuove esigenze imposte dalla soppressione degli enti mutualistici, con unificazione degli adempimenti relativi all'accertamento e riscossione dei relativi contributi nell'INPS, ed altresì nell'intento di abbreviare le procedure e di alleggerire il lavoro degli uffici giudiziari, degli uffici del registro e degli istituti previdenziali e assistenziali, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge norme intese ad armonizzare e modificare il sistema sanzionatorio contenuto nelle disposizioni di legge in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, unificando le norme che disciplinano e sanzionano un analogo comportamento omissivo o commissivo anche in riferimento alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 40.

(Testi unici).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, testi unici delle norme in materia di previdenza e assistenza obbligatoria con facoltà di apportare le modificazioni e le integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette modificazioni ed integrazioni devono tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione o accreditamento dei contributi previdenziali, la massima tempestività nella erogazione delle prestazioni, nonché a rendere omogenee le diverse discipline.